



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL C.T.A.-C.F.S ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione meccanica ed elettrica delle autovetture servizio del Coordinamento Territoriale Ambiente C.F.S. alle dipendenze funzionali dell'Ente parco Nazionale della Sila.

Qualora l'Ente Parco Nazionale della Sila per proprie necessità o esigenze provveda ad incrementare a qualsiasi titolo il proprio parco auto e quello del C.T.A.- C.F.S. con nuovi e diversi automezzi da quelli indicati nella lettera di invito successivamente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, quest'ultima si obbliga a praticare le stesse percentuali di sconto contenute nell'offerta con riferimento al listino ufficiale vigente al momento delle singole riparazioni per quanto riguarda i prezzi dei pezzi di ricambio originali delle case costruttrici degli ulteriori automezzi e alla tariffa oraria di riferimento, vigente al momento delle singole riparazioni, fornita dall'Associazione autoriparatori della provincia di Cosenza.

A tal fine sarà cura dell'Ente Parco comunicare di volta in volta all'aggiudicatario gli altri mezzi facenti parte dell'autoparco e tale comunicazione avrà valore integrativo del contratto.

ART. 2

PROCEDURA PER L 'ORDINAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI

Gli interventi di cui all'art. 1 saranno ordinati alla Ditta aggiudicataria dell'appalto, previa apposita richiesta di preventivo.

La Ditta si impegna ad inoltrare all'Amministrazione richiedente il preventivo richiesto, avendo cura di farlo pervenire anche a mezzo fax, entro e non oltre le 24 ore successive alla consegna dell'automezzo presso l'officina, effettuando conseguentemente i lavori necessari entro il termine di scadenza concordato con l'Amministrazione.

Il preventivo di spesa, debitamente sottoscritto dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, dovrà indicare tassativamente:

- l'elenco delle riparazioni da effettuare e relativo importo;
- l'elenco delle parti originali da sostituire e relativo importo;
- costo della mano d'opera;
- il piano temporale di esecuzione dei lavori da effettuarsi, che dovrà corrispondere ai tempi ufficiali della casa costruttrice;
- il giorno di consegna dell'automezzo.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il preventivo, provvederà ad ordinare anche telefonicamente i lavori di riparazione necessari, e dalla data di ricevimento dell'ordine stesso

decorreranno i termini di lavorazione e di riconsegna dell'automezzo.

L'onere relativo all'eventuale smontaggio di parti per la formulazione del preventivo resta a totale carico della Ditta.

La Ditta si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'avvenuta riparazione dell'automezzo.

Qualora ne ricorra la necessità per avarie che determinano l'impossibilità di circolazione dei mezzi, la Ditta aggiudicataria della gara, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna a ritirare l'automezzo da riparare presso il luogo ove lo stesso si trova qualora tale luogo sia ricompreso entro i confini del territorio del settore di competenza senza diritto ad ulteriori compensi.

In tali casi la conduzione dell'automezzo dovrà essere affidata a persone munite di regolare abilitazione alla guida ed in regola con gli obblighi di legge.

La Ditta, dal momento del ritiro dell'automezzo a quello della riconsegna all'amministrazione, risponde comunque ogni eventuale danno a terzi che dovesse essere cagionato da veicoli in riparazione.

Nel caso in cui le avarie di cui al punto precedente si verificano in luogo sito al di fuori dei confini del Parco sarà cura dell'Ente far pervenire l'automezzo presso la sede operativa della ditta aggiudicataria.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli sulla corretta realizzazione degli stessi, sullo stato di avanzamento e sulla qualità delle riparazioni secondo gli standards previsti dalle case costruttrici.

Qualora tale controllo risultasse negativo, la Ditta dovrà apportare le necessarie ulteriori modifiche che saranno indicate dall'Amministrazione al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Qualora in fase di lavorazione la Ditta accerti la necessità di eseguire interventi aggiuntivi o variazioni rispetto al preventivo approvato in precedenza, dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione e far pervenire quest'ultima il relativo preventivo per l'approvazione.

In caso di ulteriore preventivo dovranno essere modificati i termini di riconsegna in precedenza stabiliti, comunque soggetti all'accettazione di questa Amministrazione.

Gli oneri di smaltimento dei liquidi, oli esausti, batterie, ricambi sostituiti e quant'altro necessario sono a carico della ditta.

ART. 3 PREZZI

Il corrispettivo dovuto per le singole riparazioni è definito sulla base dei prezzi di cui ai listini ufficiali delle parti di ricambio in vigore alla data di ordinazione dei lavori (decurtati della percentuale di sconto offerta), nonché del costo della mano d'opera, con riferimento alla tariffa oraria in vigore alla data di ordinazione dei lavori (decurtata della percentuale di sconto offerta), quantizzata in base ai tempi indicati nel tempario delle riparazioni redatti dalle case costruttrici degli automezzi.

Qualora taluni ricambi (a titolo esemplificativo: candele, batterie, pastiglie freni, lubrificanti, guarnizioni) non siano presenti nel listino prezzi della Casa Produttrice del veicolo, la ditta, unitamente al preventivo, previo accordo con l'Ente, farà pervenire copia di almeno due listini, se sussistono in tal numero, delle Case che producono tali ricambi e su di essi applicherà gli sconti offerti in sede di gara.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal al e

non è tacitamente rinnovabile.

L'Ente si riserva la facoltà di prolungare il rapporto per la durata massima di 6 (sei) mesi, ove ciò sia necessario per garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento del nuovo appalto.

ART. 5 MATERIALI

I materiali impiegati per le singole riparazioni richieste dovranno essere esclusivamente originali e nuovi di fabbrica.

I lubrificanti, liquidi, etc., dovranno essere quelli raccomandati dalla casa costruttrice degli automezzi.

Solo in caso di provata irreperibilità dei materiali di cui sopra, la Ditta potrà essere autorizzata dall'Amministrazione ad acquistare ricambi commerciali di idonee caratteristiche tecniche. In tale caso, la Ditta è tenuta a produrre all'Amministrazione copia della relativa fattura.

In ogni caso, la Ditta si impegna ad applicare all'Amministrazione la stessa percentuale di sconto offerta per i ricambi originali, da applicarsi al listino ufficiale al momento dell'autorizzazione dei lavori.

I pezzi sostituiti dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione per le necessarie verifiche e, a richiesta verranno alla stessa riconsegnati al momento del ritiro dell'autoveicolo riparato.

ART. 6 GARANZIA

Per un periodo di dodici mesi dalla restituzione del veicolo riparato, la Ditta garantisce l'esecuzione a regola d'arte d lavori, la bontà del materiale fornito e si obbliga a sostituire, assumendosene tutti gli oneri, i prodotti o lavori che risultassero difettosi per costruzione o per difetto di realizzazione e/o montaggio.

Eventuali riparazioni in garanzia saranno assoggettate a tutte le condizioni previste per gli interventi ordinari.

ART. 7 PENALI

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall'art. 2 del presente capitolato, alla Ditta sarà applicata una penale di Euro 25 (venticinque) al giorno per ogni giorno di ritardo nella presentazione del preventivo e/o riconsegna dell'automezzo da riparare fino al massimo di 30 giorni.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non applicare alcuna penale, qualora la Ditta dimostri che il ritardo derivi da fatto non imputabile alla stessa.

ART. 8 PAGAMENTI

Il pagamento, subordinato alla verifica con esito positivo da parte dell'Ente Parco, eventualmente per il tramite del CTA, della prestazione fornita dalla Ditta, sarà effettuato dall'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, mediante accredito su conto corrente bancario o postale.

ART. 9

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicata nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare le ritenute di legge dell'importo, contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che la Ditta si sia posta in regola e stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 10

IL SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITÀ RELATIVE

E' vietato all'impresa di cedere ad altri in subappalto, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno. Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate. Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto al precedente art. 9;
- e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri soci.

2. L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il

contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. 12
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto a firma della stessa autorità che ha approvato il contratto. Della emissione del suddetto atto viene data comunicazione all'impresa.

ART.13
TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La Ditta infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, ivi compresa la registrazione in caso di acclarata occorrenza, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'impresa affidataria del servizio.

ART. 15
DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano norme in materia di appalti di servizi, il codice civile ed ogni altra legge in materia.

*Automezzi**(possono essere soggetti a variazione)*

N.	TIPO AUTOMEZZO E TARGA	ALIMENT.
1	LAND ROVER DEF. CFS 032 AE	GASOLIO
2	LAND ROVER D. PICK-UP CFS 015 AE	GASOLIO
3	LAND ROVER D. PICK-UP CFS 014 AE	GASOLIO
4	LAND ROVER DEF. CFS 033 AE	GASOLIO
5	LAND ROVER D. PICK-UP CFS 965 AE	GASOLIO
6	LAND ROVER DEF. CFS 903 AC	GASOLIO
7	LAND ROVER DEF. CFS 902 AC	GASOLIO
8	LAND ROVER DEF. CFS 901 AC	GASOLIO
9	LAND ROVER DEF. CFS 208 AC	GASOLIO
10	LAND ROVER DEF. 90 CFS 814 AC	GASOLIO
11	FIAT STILO CFS 778 AD	GASOLIO
12	FIAT TIPO CFS 427 AB	GASOLIO
13	FIAT PUNTO CFS 397 AE	BENZINA
14	FIAT PANDA 4X4 CFS 825 AE	BENZINA
15	FIAT PANDA 4X4 CFS 826 AE	BENZINA
16	FIAT PANDA 4X4 CFS 827 AE	BENZINA
17	FIAT PANDA 4X4 CFS 828 AE	BENZINA
18	FIAT PANDA 4X4 CFS 956 AC	BENZINA